

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1962**

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, accordò la esenzione dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia indicate nella tabella allegata al decreto stesso.

L'impegno assunto dal Governo italiano nel 1951 davanti al Consiglio delle Nazioni Unite, di contribuire all'aiuto economico del

nuovo Regno Unito di Libia, costituitosi a seguito delle vicende dell'ultima guerra, ed evidenti ragioni di carattere politico oltre che economico consigliarono di mantenere l'anzidetto beneficio fino al 31 dicembre 1958, e successivamente, fino al 31 dicembre 1961.

A tal fine si rese necessario intervenire presso le Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.),

le quali in data 9 ottobre 1952, 25 novembre 1955 e 20 novembre 1958 concessero apposite deroghe in favore dell'Italia dalle obbligazioni derivanti dall'articolo 1 dell'Accordo medesimo. In dipendenza di siffatte decisioni, che stabilirono anche i contingenti annuali delle merci a quantitativo limitato e posero variazioni al numero ed al genere dei prodotti previsti dalla tabella annessa al succitato decreto n. 1413, vennero emanate le leggi 23 maggio 1956, n. 499, 27 novembre 1956, n. 1406 e 23 febbraio 1960, n. 219 per la conferma dell'indicata esenzione, rispettivamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958 e dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, in conformità ai termini delle deroghe ottenute.

In vista della scadenza del 31 dicembre 1961 fu tempestivamente chiesto alle Parti contraenti del G.A.T.T. il rinnovo, per un ulteriore triennio e per i prodotti di cui alla precedente tabella, dell'autorizzazione, già accordata con la decisione del 20 novembre 1958, ad applicare il regime doganale preferenziale alle importazioni in Italia dalla Libia. Tale richiesta fu determinata dalle predette ragioni di carattere politico oltre che economico ed, in particolare, fu tenuto conto che la concessione in specie va in gran parte a vantaggio degli agricoltori italiani in Libia e costituisce l'unica e modesta forma

di assistenza fornita da parte nostra a quella Nazione ove sussistono preminenti interessi da conservare.

In conseguenza di ciò, le Parti contraenti del G.A.T.T., con decisione del 16 novembre 1961 comunicata all'Amministrazione finanziaria il 19 novembre successivo hanno autorizzato una nuova proroga, fino al 31 dicembre 1964, del regime doganale preferenziale per l'importazione delle merci libiche, specificate nella tabella annessa alla citata decisione del 20 novembre 1958 ed alla successiva legge 23 febbraio 1960, n. 219.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che, in esecuzione della cennata decisione delle Parti contraenti del G.A.T.T., concede, per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964, l'esonero dal pagamento dei dazi doganali per merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella e nei limiti dei quantitativi annui in essa fissati.

Come di consueto, per godere di tale beneficio le merci in questione dovranno essere scortate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia; ferma restando, naturalmente, l'applicabilità di tutte le altre disposizioni che disciplinano l'introduzione nello Stato di merci estere, comprese quelle di carattere sanitario e fito-patologico.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

### Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

NUMERO E LETTERA DI TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
in vigore dal 1° gennaio 1962	in vigore fino al 31 dicembre 1961		
01.01.A	01.01.a	Cavalli . . . . .	500 unità
01.01.B	01.01.b	Asini . . . . .	1.000 unità
01.02.A	01.02.a	Bestiame bovino . . . . .	5.000 unità
03.01.B	03.01.b	Pesci di mare freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco . . . . .	illimitato
ex 03.02	03.02.b	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri . . .	2.000
05.04.D. ex II	05.04.c	Budella, secche o salate . . . . .	800
07.01.M	07.01-c	Pomodori freschi . . . . .	6.000
08.01.A	08.01-b-1	Datteri commestibili . . . . .	15.000
10.03	10.03	Orzo comune o vestito . . . . .	100.000
ex12.01	12.01	Semi oleosi . . . . .	illimitato
ex 15.07	15.07	Oli fissi, di origine vegetale:	
	i	olio di oliva . . . . .	35.000
	l	olio di ricino . . . . .	3.000
16.04	16.04	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi:	
.E.I.b	a-1-gamma	tonno . . . . .	13.000
.E.I.ex a	a-1-beta-delta	altri . . . . .	4.000
16.04.ex A	16.04.b	Uova di tonno preparate per uso alimentare . . . . .	100
23.01.ex B	23.01-a-1	Farina di pesce . . . . .	4.000
58.01.A	58.01.c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini . . . . .	200
58.02.A.ex II	58.02.b	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri . .	500
		Rottami di metalli non ferrosi . . . . .	illimitato
		Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate	200
		Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
		a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili . . . . .	120
		b) pantofole . . . . .	6.000 paia
		c) scarpe . . . . .	3.500 paia